

## **UFFICIALI GIUDIZIARI B3: A TUTTO C'E' UN LIMITE**

**15 febbraio 2010**

**H**o sempre sostenuto che la laurea non può fungere da patente per stabilire chi ha maggiore preparazione professionale, per questa ragione ho un timbro senza la qualifica di dottore. In questa occasione però rivendico la laurea in giurisprudenza e la specializzazione in diritto amministrativo, perché anni di studio non possono essere calpestati da sindacalisti che, oltre a non tutelare i diritti di coloro che rappresentano, pensano anche di prenderti in giro con accordi e proclami privi di fondamento giuridico. La circolare “Cerrato” prima e la sentenza della Cassazione n.°18602\09 poi, hanno chiarito in modo inequivocabile che il profilo professionale dell’ufficiale giudiziario B3 prevede anche l’attività di esecuzione. Secondo i sindacalisti della c.i.s.l. e della confsal unsa, sottoscrittori del nuovo contratto integrativo, il demansionamento dei propri rappresentati è uno dei motivi per non scioperare, perché la “fine dell’interfungibilità comporta la certezza delle mansioni per tutti i lavoratori.”La certezza proclamata, trasforma l’art. 2 dell’intesa sulla ricomposizione dei profili tra Ministero e organizzazioni sindacali del 15\12\2009 “l’Amministrazione si impegna a sviluppare un’azione politica diretta a rendere possibile, in prospettiva e con i fondi necessari, la progressione tra le aree che assicuri la ricomposizione delle figure professionali che il CCI del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5\4\2000 ha collocato su più aree, nell’area superiore” da accordo stralcio a carta straccia per i motivi che sinteticamente cercherò di spiegare di seguito.

Il passaggio tra le aree è considerato una nuova assunzione e pertanto deve avvenire nel rispetto dell’art. 97 comma tre della Costituzione “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito, che si può derogare al concorso soltanto per consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione e comunque fino al limite che le norme di privilegio non escludano o riducano la possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti. Le due condizioni ad oggi sono ampiamente rispettate proprio dall’interfungibilità e dall’aver indetto nello stesso periodo sia le procedure di riqualificazione e sia un concorso per ufficiali giudiziari C1, senza riserva di posti per gli interni. Se poi “lo sviluppo dell’azione politica” non approderà ad una soluzione legislativa bensì si limiterà all’emanazione di un nuovo concorso, o corso concorso che si voglia, lo stesso dovrà rispettare anche il quadro normativo previsto dalla legge sul pubblico impiego vigente. Il decreto legislativo n.165\2001, così come modificato dal decreto legislativo n.150\09 (“legge brunetta”), prevede all’art.52 denominato disciplina delle mansioni “Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, fermo restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno (in questo caso la laurea triennale), una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Autocertificare la fine di dell’interfungibilità e del procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario C1, significa che una eventuale legge postuma di ricollocazione del personale nell’area superiore non risponderà più ai requisiti previsti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, tra l’altro divenuti ancora più stringenti con la sentenza n.9\09 che li giustifica solo in caso di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Appare evidente che se alla soluzione del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, in questo caso degli uffici u.n.e.p., provvede la contrattazione tra le parti viene meno l’interesse pubblico che giustifica la deroga prevista dalla legge, che ribadisco non è a tutela dei diritti dei lavoratori bensì della collettività. Nel caso, invece, l’Amministrazione dovesse procedere ad un nuovo concorso accessibile anche ai colleghi non laureati, ai vizi di legge costituzionali summenzionati si aggiungerebbe anche la violazione della legge ordinaria detta legge “brunetta” e pertanto si dissolverebbe al primo ricorso presentato a buon ragione da un futuro funzionario u.n.e.p., creando tra l’altro per l’ennesima volta una contrapposizione tra le due qualifiche.

**Arturo D’Alterio UFFICIALE GIUDIZIARIO B3**